



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 2021

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. -

Articolo 1 (*Denominazione del territorio nazionale in zone*)

Al solo fine di conferire maggior chiarezza e leggibilità alle misure relative al contenimento dell'emergenza epidemiologica, la disposizione inserisce all'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il comma 16-*septies* che attribuisce, anche in via normativa, la denominazione («Zona gialla», «Zona arancione», «Zona rossa» e «Zona bianca»), già utilizzata in concreto, a ciascuna delle zone i cui parametri sono già disciplinati ai commi 16-*quater* e 16-*quinqüies* del medesimo articolo 1, caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti.

In particolare, al nuovo comma 16-*septies* del sopra citato articolo 1 vengono definite:

- «Zona bianca», le regioni di cui al comma 16-*sexies*, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

- «Zona arancione», le regioni, di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinqüies*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una medesima incidenza settimanale dei contagi, si collo-

cano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

- «Zona rossa», le regioni di cui ai commi 16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

- «Zona gialla», in via residuale, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.

Articolo 2 (*Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19*)

In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il comma 1 dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto (già vigente e attualmente operante fino al 25 febbraio 2021, in quanto previsto, da ultimo, nel decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12) dello spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Restano comunque ferme le ulteriori misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ai fini del contenimento e del contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Il comma 2 dispone, fino alla medesima data del 27 marzo 2021, limiti di spostamento verso abitazioni private abitate: in

particolare, è consentito lo spostamento verso una sola di tali abitazioni private, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Quanto all'ambito territoriale nel quale la disposizione dovrà essere applicata, lo stesso coincide con quello regionale, per le cosiddette « zone gialle », e con quello comunale, per le cosiddette « zone arancioni ». Tale previsione non si applica nelle zone rosse, diversamente da quanto disposto nel decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (che prevede la medesima misura fino al 5 marzo 2021), in quanto in tali territori detta previsione ha costituito una eccezione al divieto di spostamento all'interno dei medesimi territori, che non si ritiene di prorogare ulteriormente atteso il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia.

Al comma 3 viene nuovamente previsto, nelle zone in cui la mobilità sia limitata al-

l'ambito territoriale comunale, che per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti sono altresì consentiti gli spostamenti verso abitazioni situate in diverso comune purché ad una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Al comma 4, per motivi di coordinamento, è disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in quanto la nuova misura che si introduce (che esclude dal proprio ambito di applicazione le zone rosse al fine di evitare in dette zone misure ampliative della possibilità di spostamento) si sovrappone dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 5 marzo prossimo venturo alla misura ivi prevista.

Articolo 3 (*Sanzioni*)

La disposizione statuisce che la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 19 del 2020.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede l'inserimento nell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, delle denominazioni ("Zona gialla", "Zona arancione", "Zona rossa" e "Zona bianca") già utilizzate nei provvedimenti attuativi per definire le zone caratterizzate da diverse tipologie di scenario (1, 2 e 3), differente grado di rischio epidemiologico e con una determinata incidenza settimanale dei contagi ogni 100.000 abitanti, secondo i parametri già disciplinati ai commi 16-quater e 16-quinquies del medesimo articolo 1 del d.l. n. 33 del 2020.

L'articolo 2 è volto a prorogare al 27 marzo 2021 ed aggiornare le misure dirette a disporre limitazioni degli spostamenti ai fini di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19, già previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 e dall'articolo 1 del decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12.


L'articolo 3 si limita a ribadire l'applicazione di sanzioni già previste dalla vigente normativa, con riferimento alle misure di cui all'articolo 2.

Le disposizioni, pertanto, hanno natura ordinamentale e, come tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

23/02/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2021.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021 »;

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante « Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valu-

tata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Denominazione del territorio nazionale in zone)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-*sexies* è aggiunto il seguente:

« 16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-*sexies*, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;

b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinqies*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma 16-*quater*, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;

d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c). ».

Articolo 2.

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)

1. Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

2. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.

3. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato.

Articolo 3.

(Sanzioni)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

€ 1,00